

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1663 DEL 14/10/2022

O G G E T T O

CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA AUTONOMA A PROFESSIONISTA MEDICO
PRESSO IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1759/22

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che l'art. 2 bis, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

*“Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in **quiescenza**, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

Tenuto conto di quanto di seguito riportato:

- il D.L. 30/7/2020 n. 83, modificato prima dalla legge di conversione 25/9/2020 n. 124 e successivamente dall'art. 1, comma 3 del D.L. 7/10/2020 n. 125, ha stabilito la proroga al 31/12/2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 allo stesso D.L. n. 83/2020, tra cui figurano anche quelli di cui all'art. 2 bis, commi 1 e 5 del D.L. n. 18/2020;

- la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (legge 30/12/2020 n. 178) al comma 423 dell'art. 1 ha previsto quanto segue: *“Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, gli enti del S.S.N., verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli artt. 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020 n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31/12/2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge”;*

- il D.L. 30/12/2021 n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* ed in particolare l'art. 4, comma 7 ha disposto quanto segue:

“Il termine di cui all'art. 2-bis comma 5 del decreto legge 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2020 n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente

albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio sanitari collocati in quiescenza, è prorogato fino al 31 marzo 2022 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'art. 11, comma 1 del decreto legge 30/4/2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25/06/2019 n. 60";

- il D.L. 24/03/2022 n. 24, c.d. "Decreto Riaperture" (*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ...*), per favorire la fase di transizione dopo la fine dello stato di emergenza da COVID-19, per un "progressivo rientro all'ordinario", convertito con legge 19 maggio 2022 n. 52, ha previsto con l'art. 10 la proroga degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 2 bis comma 3 del D.L. n. 18/2020, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2022;

- Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con L. 122/2022, all'art. 36, comma 4-bis prevede quanto segue: *"L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis comma 5 del decreto legge 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2020 n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2023"*.

Dato atto che la scrivente Azienda, al fine di assicurare la regolare erogazione delle prestazioni assistenziali nei Servizi di Pronto Soccorso, in considerazione sia della carenza di personale medico sia del perdurare dei contagi da COVID 19, ritiene necessario procedere al conferimento di un incarico di natura autonoma ad un professionista medico, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020.

Fatto presente che Azienda Zero ha emesso avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la formazione di elenchi di medici specializzati, ovvero specializzandi, ovvero laureati e abilitati, ovvero in quiescenza, disponibili a prestare attività assistenziale, con contratto di natura autonoma nelle aziende sanitarie della Regione Veneto.

Vista, al riguardo, la Manifestazione di interesse pervenuta da parte del dr. Aldo Dibello, Medico in quiescenza, in possesso di specializzazione, nonché di pluriennale esperienza professionale maturata in ambito di Servizi di Accettazione ed Urgenza.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di conferire al dr. Aldo Dibello un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l'espletamento di prestazioni assistenziali presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Vicenza.

Dato atto che l'incarico viene conferito per un periodo di mesi sei, per l'erogazione di turni "a chiamata" sino ad un massimo di 38 ore settimanali, retribuite con un compenso pari ad E 60,00/orarie omnicomprehensive (importo previsto nel bando di Manifestazione di Interesse emesso da Azienda Zero).

Dato atto altresì che il costo derivante dal presente incarico sarà conteggiato dalla scrivente Azienda nell'ambito dei costi per fronteggiare la gestione del contrasto alla diffusione del COVID e garantire i livelli essenziali di assistenza (comma 5 dell'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020) - codice aziendale 370.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire al dr. Aldo Dibello, professionista in quiescenza, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione e di pluriennale esperienza professionale maturata nell'ambito di Servizi di Medicina ed Urgenza, un incarico di natura autonoma della durata di mesi sei, per l'espletamento di prestazioni assistenziali presso il Servizio di Pronto Soccorso di Vicenza, per turni a chiamata sino ad un massimo di 38 ore settimanali, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020;
3. di precisare che l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al presente provvedimento è subordinata:
 - all'esito della visita medica preassuntiva;
 - alla verifica, da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale di cui al comma 1, dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 (D.L. convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021), requisiti essenziali per l'esercizio della professione/per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative
 - alla sottoscrizione del contratto di natura autonoma, con indicazione nello stesso della data di inizio dell'incarico di collaborazione di cui trattasi;
4. di precisare altresì che il costo derivante dall'incarico di cui al presente provvedimento verrà classificato come spesa nell'ambito del codice aziendale 370;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
